

INFORMAZIONI GENERALI PER I CITTADINI TASI 2017 – Tassa sui Servizi Indivisibili

Ai sensi dell'art. 1, comma 639, della Legge 27/12/2013 n. 147, dall'1/1/2014, è istituita l'imposta unica comunale (IUC) di cui la TASI rappresenta la componente riferita ai servizi indivisibili collegata all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

La Legge di stabilità 2016 (Legge 208 del 28 dicembre 2015) ha apportato novità rilevanti per la TASI in quanto ha stabilito **l'esclusione dalla TASI delle abitazioni principali, ad eccezione degli immobili di lusso classificati nelle categorie A/1, A/8 e A/9.**

QUANDO SI PAGA:

LA SCADENZA DELLA PRIMA RATA (ACCONTO) E' FISSATA AL 16 GIUGNO 2017.
LA SCADENZA DEL SALDO E' FISSATA AL 16 DICEMBRE 2017

E' possibile effettuare il pagamento in unica soluzione entro il termine previsto per la prima rata.

SI VERSA l'imposta per i seguenti immobili:

- **abitazione principale appartenente alle categorie catastali A/1, A/8 o A/9 e relative pertinenze** (categorie C/2, C/6, C/7 in numero massimo di una per categoria);

- **fabbricati rurali ad uso strumentale**, di cui all'art. 13, comma 8, del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214, e successive modificazioni.

Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, pertanto l'occupante versa la Tasi nella misura del 30% dell'ammontare complessivo, la restante parte, 70%, è corrisposta dal titolare del diritto reale.

- **fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati** (cd. Beni merce – che hanno l'obbligo di presentazione della dichiarazione IMU, valida ai fini TASI);

NON SI VERSA l'imposta per i seguenti immobili:

- **abitazione principale, diversa dalle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze** categorie C/2-C/6-C/7 in numero massimo di una per categoria.

E' equiparata all'abitazione principale, e quindi NON versa imposta, l'abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata e l'abitazione posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

- **unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa**, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione

dell'art. 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.616, ivi inclusi le unità immobiliari destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica.

- **fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali** come definiti dal D.M. 22/06/2008 del Ministro delle infrastrutture.

- **casa coniugale assegnata al coniuge**, a seguito del provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.

- **fabbricato**, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, **posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, nonché al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco** e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del Decreto Legislativo 19 maggio 2000, n. 139, **dal personale appartenente alla carriera prefettizia**, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

NON SI VERSA l'imposta per tutti gli altri immobili diversi da quelli sopra elencati siti nel Comune di San Bonifacio, che comunque costituiscono, in generale, presupposto impositivo dell'IMU (Aree edificabili, seconde abitazioni, ecc.)

DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE:

Per i **FABBRICATI** il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, rivalutate del 5%, i seguenti moltiplicatori:

- 160 fabbricati classificati nel gruppo A e nelle categorie C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria A/10;
- 140 fabbricati classificati nel gruppo B e nelle categorie C/3, C/4 e C/5;
- 80 fabbricati classificati nelle categorie A/10 e D/5;
- 65 fabbricati classificati nel gruppo D, con esclusione della categoria D/5;
- 55 fabbricati classificati nella categoria C/1;

Gli **IMMOBILI DI INTERESSE STORICO ED ARTISTICO**, che costituiscono abitazione principale e relative pertinenze, possono godere della riduzione del 50% della base imponibile, a condizione che venga presentata specifica dichiarazione.

ALIQUOTE ANNO 2017

	TASI
- Abitazione principale, classificata nella categoria A/1, A/8 o A/9 e per le sue pertinenze, così come definite ai fini IMU	2 per mille
- Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati - "cd. beni merce"	2,5 per mille
- Fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 13, comma 8, del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214, e successive modificazioni	1 per mille

MODALITA' DI PAGAMENTO:

L'imposta in acconto è dovuta nella misura del 50% dell'importo annuo calcolato in base alle aliquote dell'anno precedente (confermate anche per il 2017).

Il saldo è effettuato a conguaglio dell'imposta dovuta per l'intero anno.

E' possibile il pagamento in unica soluzione con scadenza 16/06/2017.

MODALITA' DI VERSAMENTO DELLA TASI TRAMITE MODELLO F24

In base all'articolo 13, comma 12, del decreto legge 201/2011 il versamento è effettuato tramite modello F24 oppure anche tramite apposito bollettino postale.

I codici per il versamento sono i seguenti:

Codice Ente del Comune di **SAN BONIFACIO: H783**

Codici tributo:

3958 TASI – Abitazione principale e relative pertinenze

3959 TASI – Fabbricati rurali ad uso strumentale

3961 TASI – Altri fabbricati (es. fabbricati merce)

Dichiarazione TASI

I soggetti passivi del tributo presentano la dichiarazione relativa all'imposta unica comunale entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.

Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione IMU. In sede di prima applicazione del tributo si considerano valide tutte le dichiarazioni presentate ai fini dell'IMU o della previgente ICI, contenenti tutti gli elementi utili per l'applicazione del tributo. Tutti i possessori di immobili soggetti alla TASI che non hanno presentato nel tempo una valida dichiarazione ICI o IMU, ovvero la cui dichiarazione non contiene tutti gli elementi necessari per applicare il tributo, nonché tutti i detentori degli stessi, sono tenuti a presentare la dichiarazione TASI nel termine sopra indicato del 30 giugno dell'anno successivo.

San Bonifacio, aprile 2017